



# CITTA' di AVIGLIANA

*Provincia di TORINO*

**ESTRATTO**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

***N. 114***

**OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA T.A.R.S.U. E/O COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO AD EQUITALIA NOMOS SPA FINO AL 31 DICEMBRE 2011**

L'anno **2011**, addì **9** del mese di **Maggio** alle ore **16.15** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco -	<b>MATTIOLI Carla</b>	<b>SI</b>
Assessore -	<b>REVIGLIO Arnaldo</b>	<b>SI</b>
Assessore -	<b>ARCHINA' Giuseppe</b>	<b>SI</b>
Assessore -	<b>BRACCO Angela</b>	<b>SI</b>
Assessore -	<b>BRUNATTI Luca</b>	<b>SI</b>
Assessore -	<b>MARCECA Baldassare</b>	<b>NO</b>
Assessore -	<b>TAVAN Enrico</b>	<b>SI</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## *LA GIUNTA COMUNALE*

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio n. 327 in data 06.05.2011 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: “**SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA T.A.R.S.U. E/O COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO AD EQUITALIA NOMOS SPA FINO AL 31 DICEMBRE 2011.**”

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 30.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 11.04.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”:

Visto lo Statuto Comunale:

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

## *DELIBERA*

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

#### **SUCCESSIVAMENTE**

Con votazione unanime espressa in forma palese;

## *DELIBERA*

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

ମହାକାଳିନୀର ପଦ୍ମନାଭ ମହାଦେଵ

19

## Area Economico Finanziaria

Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 327  
redatta dal Settore Contabilità e Bilancio

**OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA T.A.R.S.U. E/O COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO AD EQUITALIA NOMOS SPA FINO AL 31 DICEMBRE 2011**

Premesso che:

- l'art. 3, commi 24, 25 e 25bis D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, che obbligava tutti gli Enti locali ad affidare – a decorrere dal 1° gennaio 2011 – la riscossione e l'accertamento delle entrate mediante procedura ad evidenza pubblica;
- tale termine è stato rinviato al 31 marzo 2011 dal D.L. 225/2010, convertito in L. 10/2011 (cd. Decreto Milleproroghe), con una previsione che non ha peraltro fornito alcuna operatività concreta ai Comuni, non essendo stato possibile, in forza di tale disposizione, affidare direttamente la riscossione delle proprie entrate a terzi per tutto l'anno 2011, in quanto la riscossione delle entrate locali deve necessariamente essere effettuata su base annua;
- il termine del 31 marzo 2011 è stato ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2011, a seguito dell'adozione di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 2011;
- le disposizioni che hanno formato oggetto di rinvio da parte del Decreto Milleproroghe e poi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 2011 non permettono in ogni caso di affidare direttamente la riscossione delle entrate ad un soggetto terzo, in quanto il Consiglio di Stato, negando la possibilità di procedere all'affidamento diretto in favore dell'Agente della riscossione, nelle sentenze n. 5566/2010 e 1803/2009 aveva stabilito che il servizio di riscossione delle entrate locali avrebbe dovuto essere affidato a mezzo gara anche durante il regime transitorio previsto dal D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, in quanto la riscossione delle entrate rientra nell'ambito di attività da affidarsi con «concessione», cui si applica l'art. 30 D.Lgs. 163/2006, che impone il rispetto dei principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento;
- nella sentenza n. 2063/2010, il Consiglio di Stato ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 3, comma 24 D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, preclude all'Ente locale di affidare direttamente la riscossione delle proprie entrate al concessionario nazionale, in quanto unico soggetto titolato ad utilizzare il ruolo, poiché tale decisione comporterebbe l'elusione delle regole di mercato del settore, garantendo alla concessionaria pubblica nazionale una *chance* di operatività che vanificherebbe le aspettative delle società beneficiarie, garantite dalla legge;

- l'art. 3, comma 25 L. 248/2005 prevedeva esclusivamente che, fino al 31 dicembre 2010 (ora 31 dicembre 2011), in mancanza di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di riscossione previste dal precedente comma 24 (vale a dire, le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica) sarebbero state gestite da Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) o dalle società dalla stessa partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica, e che, fino alla stessa data, avrebbero potuto essere prorogati i contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997;

- il rinvio contenuto nel Decreto Milleproroghe e nel successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 2011 non comporta quindi la possibilità, dal 1° gennaio 2011, per i Comuni che in precedenza avevano affidato la riscossione ordinaria delle proprie entrate ad Equitalia, di proseguire nell'affidamento diretto di tale attività, ma vale soltanto a fare salva la prosecuzione di contratti con cui sia stata esternalizzata la riscossione delle entrate (anche a favore dell'Agente della riscossione) con scadenza naturale successiva al 31 dicembre 2010, che non siano stati stipulati a seguito di procedura ad evidenza pubblica e che, senza il rinvio introdotto dal D.L. 225/2010, convertito in L. 10/2011, sarebbero automaticamente decaduti a fine 2010, ovvero a rendere possibile la proroga dei contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, diverse da Equitalia;

- non avendo effettuato il Comune di Avigliana alcun affidamento della riscossione delle proprie entrate per l'anno 2011, si rende necessario decidere come realizzare tale attività, che potrà essere gestita o direttamente al proprio interno, oppure appaltandola a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, oppure ancora introducendo a livello regolamentare la riscossione diretta sul conto corrente di tesoreria del Comune, affidando ad un terzo soltanto lo svolgimento dei servizi strumentali alla realizzazione dell'attività di riscossione delle entrate, con un incarico che, non costituendo esternalizzazione della riscossione, non sarebbe soggetto alla decadenza fissata dall'art. 3, comma 25 D.L. 203/2005;

- essendo ormai imminente la scadenza per organizzare la riscossione della T.A.R.S.U. e/o coattiva patrimoniale, non essendo gli Uffici Finanziari del Comune dotati di organico, di banche dati e di strutture idonee per effettuare la riscossione diretta di tali entrate e non essendo il Comune in grado di arrivare in tempi brevi ad affidare la riscossione a terzi, in attesa di definire la modalità di riscossione che il Comune adotterà nel 2012 e di introdurre le relative procedure per l'affidamento del relativo incarico, ove il Comune dovesse optare per l'esternalizzazione della riscossione ovvero per l'affidamento ad un terzo dello svolgimento dei servizi strumentali alla realizzazione dell'attività di riscossione delle entrate da parte dell'Ente, non si può che optare per una proroga tecnica degli affidamenti in essere a favore di Equitalia Nomos Spa, soggetto che nel 2010 ha effettuato le sopra citate riscossioni a favore del Comune;

- alla luce di quanto sopra esposto, una semplice proroga degli affidamenti in essere per tutto l'anno 2011, non subordinata alla predisposizione degli atti per arrivare ad individuare il corretto

affidatario a partire dal 2012, oltre ad essere rischiosa sotto il profilo della sua impugnabilità, non rappresenterebbe una soluzione corretta al problema dell'affidamento delle attività di riscossione delle entrate comunali, costituendo un semplice spostamento temporale di tale adempimento;

- stesso modo la scelta di introdurre la riscossione diretta – che costituisce di fatto l'unica alternativa ad effettuare la gara d'appalto per quanto riguarda la riscossione ordinaria – deve essere attentamente ponderata dal Comune, per garantire la corrispondenza alle effettive esigenze dell'Ente, il rispetto di una corretta procedura ed il raggiungimento della massimizzazione delle entrate, nella consapevolezza che a tale scelta dovrà in ogni caso seguire una valutazione dei termini e delle modalità con cui potrà essere affidata la riscossione coattiva, che difficilmente gli Enti locali potranno effettuare completamente in proprio, a fronte della mancata possibilità per i Comuni ed i concessionari minori di avvalersi degli stessi strumenti di riscossione coattiva attribuiti dal Legislatore in via esclusiva ad Equitalia;

- si ritiene che la proroga tecnica debba essere disposta fino al 31 dicembre 2011, per permettere al concessionario di impostare l'attività di riscossione delle imposte dovute al Comune per l'intero anno e non solo per alcuni mesi, evidenziando peraltro che tale proroga tecnica dovrà eventualmente accompagnarsi – nel corso degli ultimi mesi del 2011 – all'affiancamento dell'Ufficio Tributi o del terzo affidatario, nel frattempo individuato da parte del Comune, per permettere al soggetto che dovrà gestire la riscossione nel 2012 di essere in grado di porre in essere tutte le attività necessarie sin dal 1º gennaio di tale anno;

- avvalendosi del termine derivante dall'introduzione della proroga tecnica di cui sopra, entro la fine del mese di settembre 2011, il Comune dovrà avere provveduto a decidere come effettuare la riscossione delle proprie entrate nel 2012 e dovrà avere realizzato la procedura necessaria per individuare l'eventuale soggetto terzo a cui dovrà essere affidata tale attività, per non essere costretto ad avvalersi di ulteriori rinvii, ma soprattutto per riuscire ad organizzare in modo definitivo e rispondente agli obblighi sanciti dal Codice dei contratti la realizzazione dell'attività di riscossione ed accertamento delle proprie entrate;

- la proroga tecnica dovrà intendersi estesa anche all'attività di riscossione coattiva, in relazione alle partite da porre in riscossione a tale titolo entro il 31 dicembre 2011, ferma restando la possibilità per il Comune di utilizzare l'ingiunzione fiscale quale strumento alternativo al ruolo coattivo;

- Equitalia Nomos Spa, risulta iscritta all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, previsto dall'art. 53 D.Lgs. 446/1997 e dal D.M. 289/2000, istituito presso il Ministero delle Finanze;

Visto il vigente regolamento delle entrate comunali dell'Ente;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

- 1 ) Di disporre, in relazione alla riscossione della T.A.R.S.U. per l'anno 2011, la proroga tecnica degli affidamenti in essere a favore di Equitalia Nomos Spa, soggetto che nel 2010 ha effettuato la medesima riscossione per conto del Comune, in attesa di definire la modalità di riscossione che l'amministrazione adotterà nel 2012 e di introdurre le relative procedure per l'affidamento del relativo incarico, ove si dovesse optare per l'esternalizzazione della riscossione ovvero per l'affidamento ad un terzo dello svolgimento dei servizi strumentali alla realizzazione dell'attività di riscossione delle entrate da parte dell'Ente;
- 2 ) Di stabilire che la proroga tecnica dovrà intendersi estesa anche all'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e /o patrimoniali, in relazione alle partite da porre in riscossione a tale titolo entro il 31 dicembre 2011, ferma restando la possibilità per il Comune di utilizzare l'ingiunzione fiscale quale strumento alternativo al ruolo coattivo;
- 3) Di stabilire che, avvalendosi del termine derivante dall'introduzione della proroga tecnica di cui sopra, entro la fine del mese di settembre 2011, il Comune dovrà avere provveduto a decidere come effettuare la riscossione delle proprie entrate nel 2012 e dovrà avere realizzato la procedura necessaria per individuare l'eventuale soggetto terzo a cui dovrà essere affidata tale attività;
- 4) Di stabilire che la proroga tecnica avrà durata fino al 31 dicembre 2011, per permettere al concessionario di impostare l'attività di riscossione per l'intero anno e non solo per alcuni mesi, e che la stessa dovrà eventualmente accompagnarsi – nel corso degli ultimi mesi del 2011 – all'affiancamento dell'Ufficio Tributi o del terzo affidatario, nel frattempo individuato da parte del Comune, per permettere al soggetto che dovrà gestire la riscossione nel 2012 di essere in grado di porre in essere tutte le attività necessarie sin dal 1° gennaio di tale anno;
- 5) Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 6 maggio 20011

Il Direttore Area Economico Finanziaria  
f.to(ROSSATO Vanna)

Il Sindaco  
f.to (MATTIOLI Carla)



# Pareri

Comune di Avigliana

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2011 / 327

Ufficio Proponente: Contabilità e Bilancio

Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA T.A.R.S.U. E/O COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO AD EQUITALIA NOMOS SPA FINO AL 31 DICEMBRE 2011

## Parere tecnico

Ufficio Proponente (Contabilità e Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/05/2011

Il responsabile di Settore

Rag. Vanna ROSSATO

## Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Non soggetta a parere contabile alla presente

Data 06/05/2011

Resposabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO



CPIE: RAG

EQUITAUA (SP. RAG)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
f.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 17 MAG. 2011.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, lì

17 MAG. 2011



  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- è stata  
 viene  
pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni  
consecutivi a decorrere dal 17 MAG. 2011.
- viene ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15  
giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.
- è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_  
ai sensi dell'art. 134 - comma 3 – T.U.E.L. 267/2000 -  
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente esegibile e quindi è diventata esecutiva  
a decorrere dalla data del presente verbale.  
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, lì 17 MAG. 2011



  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio